

Dipartimento personale e organizzazione
Struttura organizzativa centro unico retribuzioni e fiscale, procedimenti disciplinari, CUG e concorsi
Ufficio Concorsi

Piazza Deffeyes, n. 1 - 11100 AOSTA

☎ 0165/273775 - 273825

Telefax 0165/273197

Département du personnel et de l'organisation
Structure organisationnelle centre unique des rétributions et de la fiscalité, des procédures disciplinaires, CUG et des concours
Bureau des concours

www.regione.vda.it/avvisi_e_documenti/concorsi/

u-concorsi@regione.vda.it

personale@pec.regione.vda.it

BANDO DI CORSO-CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI DODICI OPERATORI SPECIALIZZATI (CAT. B – POS. B2), NEL PROFILO DI CENTRALINISTA DELLE EMERGENZE, DA ASSEGNARE ALL'UFFICIO TECNOLOGIA DELL'EMERGENZA – CENTRALE UNICA DI SOCCORSO (CUS) DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO, NELL'AMBITO DELL'ORGANICO DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 1 - TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Al posto predetto è attribuito il seguente trattamento economico:

- stipendio iniziale tabellare di annui lordi 18.808,27 euro, oltre all'indennità di bilinguismo, all'eventuale assegno per il nucleo familiare, alla tredicesima mensilità, all'indennità di vacanza contrattuale ed altre eventuali indennità da corrispondere secondo le norme in vigore per i dipendenti regionali.

2. Tutti i predetti emolumenti sono soggetti alle ritenute di legge previdenziali, assistenziali ed erariali.

Art. 2 – ORARIO DI SERVIZIO

L'orario di servizio è articolato in turni (antimeridiano, pomeridiano e notturno) al fine di garantire il servizio di assistenza durante l'intero arco settimanale, compresi i festivi 24 ore su 24.

Art. 3 – RISERVA DI POSTI FF.AA.

1. Ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4, e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari a quattro unità, è prevista la riserva di quattro posti per i volontari delle Forze Armate congedati senza demeriti.

2. I soggetti militari destinatari della riserva di posti sono tutti i volontari in ferma prefissata (VFP1 e VFP4, rispettivamente ferma di 1 anno e di 4 anni), i VFB in ferma breve triennale e gli ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata.

Art. 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Per la partecipazione al corso-concorso è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media). Per il titolo di studio conseguito all'estero si deve far riferimento a quanto disposto dal successivo art. 5.

2. Qualsiasi titolo di studio superiore è assorbente rispetto a quello richiesto per l'ammissione al corso-concorso.

3. Il candidato deve, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini italiani;
- b) aver raggiunto il 18° anno di età;
- c) avere l'idoneità fisica alle mansioni richieste per il profilo di cui trattasi. L'Amministrazione regionale ha facoltà di sottoporre a visita medica di accertamento i vincitori del concorso e i candidati eventualmente chiamati ad assumere servizio;
- d) conoscere le lingue italiana e francese;
- e) non essere escluso dall'elettorato politico attivo;
- f) essere in posizione regolare nei riguardi dell'obbligo di leva, per i soli cittadini italiani soggetti a tale obbligo (candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
- g) non essere stato destituito o dispensato ovvero licenziato per motivi disciplinari dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
- h) non avere riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione o altre misure che escludono, secondo la normativa vigente, la costituzione di un rapporto di impiego con una pubblica amministrazione.

4. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione (**3 novembre 2016**), nonché al momento della stipulazione del contratto.

Art. 5 – TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL'ESTERO

1. I candidati, in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, pena la non ammissione al corso-concorso, devono dichiarare all'atto della presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso:

a) di aver ottenuto la dichiarazione di equipollenza del titolo di studio straniero a quello italiano o di aver avviato l'iter procedurale per l'equipollenza del titolo di studio c/o l'Ufficio riconoscimento titoli di studio della Sovrintendenza agli Studi – Piazza A. Deffeyes, 1 – Aosta (per i residenti in Valle d'Aosta, per i non residenti presso i competenti uffici provinciali o regionali);

oppure

b) ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 165/2001, di aver avviato l'iter procedurale di equivalenza del titolo di studio inoltrando la relativa richiesta al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca mediante raccomandata A/R. entro il

termine di scadenza del bando, utilizzando il modulo disponibile sul sito www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica nonché sul sito istituzionale della Regione nella sezione concorsi/normativa.

2. **Al fine dell'ammissione al corso-concorso** è necessario consegnare all'Ufficio concorsi copia del modulo di richiesta di equipollenza o equivalenza del titolo di studio, unitamente alla ricevuta di spedizione dello stesso, entro il termine di scadenza del bando, con una delle seguenti modalità:

- consegna a mano dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00;
- spedizione a mezzo raccomandata A/R;
- invio a mezzo fax (0165/273197); l'Amministrazione non è responsabile di ricezioni incomplete o illeggibili, pertanto si prega di contattare l'Ufficio concorsi al fine di verificare la completa ricezione;
- invio con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo personale@pec.regione.vda.it tramite **la propria personale casella PEC**.

In questo caso la Dirigente della struttura Centro unico retribuzioni e fiscale, procedimenti disciplinari, CUG e concorsi dispone l'ammissione sotto condizione del candidato.

3. La documentazione di cui sopra deve pervenire all'Ufficio concorsi, qualunque sia il mezzo scelto per l'inoltro, a pena di esclusione dal corso-concorso, entro le ore 14:00 del termine ultimo indicato al comma 2. La data di acquisizione della documentazione è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto a cura del personale dell'Ufficio protocollo.

4. Il candidato, all'atto della stipula del contratto, deve dichiarare di aver ottenuto la dichiarazione di equipollenza/determina di equivalenza, ai sensi della vigente normativa, indicando gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni; in caso contrario il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato.

Art. 6 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA ON-LINE

1. Gli aspiranti nella domanda on-line devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. e consapevoli delle sanzioni previste dall'art. 39, comma 1, della citata legge, nonché dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti, di uso di atti falsi e di dichiarazioni mendaci:

- a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita;
- b) il codice fiscale;
- c) di versare il contributo di ammissione, di cui al successivo art. 10, entro la data di scadenza del bando;
- d) gli estremi di un documento d'identità in corso di validità;
- e) la residenza e, ove differente, il recapito cui devono essere inviate le comunicazioni relative alla procedura concorsuale;
- f) il recapito telefonico, l'indirizzo e-mail/PEC;
- g) il possesso della cittadinanza italiana ovvero l'appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione Europea;
- h) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; per il cittadino non italiano, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento;

- i) di non avere riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione o altre misure che escludono, secondo la normativa vigente, la costituzione di un rapporto di impiego con una pubblica amministrazione. In caso contrario, devono essere specificate le condanne subite o i carichi pendenti;
- j) la posizione nei riguardi dell'obbligo di leva solo per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo (candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985);
- k) di non essere stato destituito, dispensato ovvero licenziato per motivi disciplinari dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
- l) il titolo di studio di cui all'art. 4, commi 1 e 2, con l'indicazione dell'Istituzione scolastica e del Comune presso il quale è stato conseguito e l'anno scolastico di conseguimento nonché l'eventuale dichiarazione di aver ottenuto la dichiarazione di equipollenza o di aver avviato l'iter procedurale di equipollenza o equivalenza, esclusivamente per i titoli conseguiti all'estero, di cui all'art. 5;
- m) l'eventuale diritto alla riserva dei posti FF.AA, di cui all'art. 3, indicando gli elementi indispensabili per l'accertamento della veridicità dei dati;
- n) la lingua, italiana o francese, in cui intendono sostenere il corso-concorso, di cui ai successivi artt. 16 e 21;
- o) l'eventuale titolo che da luogo ad esonero dall'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana o la richiesta di prove differenziate di cui al successivo art. 14, commi 5 e 6;
- p) l'eventuale richiesta di sostenere il corso-concorso con l'uso di strumenti di ausilio/compensativi e di tempi aggiuntivi, di cui agli artt. 7 e 8;
- q) i titoli che danno luogo a preferenza, di cui al successivo art. 19;
- r) i titoli che danno luogo a punteggio, di cui al successivo art. 18, specificando tutte le informazioni utili alla relativa valutazione.

2. Le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di cui al comma 1, ad eccezione delle certificazioni mediche nei casi previsti alle lettere o) e p) esimono il candidato dalla presentazione contestuale di qualsiasi documento, ai sensi della normativa vigente.

Art. 7 – DICHIARAZIONE PER IL CANDIDATO CON DISABILITA'

1. Il candidato con disabilità sostiene le prove del corso-concorso con l'uso degli ausili necessari e dei tempi aggiuntivi, eventualmente richiesti, in relazione alla sua situazione personale e conseguentemente deve:

- specificare, nell'istanza di partecipazione al corso-concorso, lo strumento di ausilio in relazione alla propria disabilità nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi (art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 – Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- consegnare all'Ufficio concorsi, entro il termine di scadenza del bando, copia della certificazione attestante la disabilità, rilevata a seguito di accertamento medico (art. 4 della legge n. 104/1992) con una delle seguenti modalità:
 - consegna a mano dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00;
 - spedizione a mezzo raccomandata A/R;
 - invio a mezzo fax (0165/273197); l'Amministrazione non è responsabile di ricezioni incomplete o illeggibili, pertanto si prega di contattare l'ufficio concorsi al fine di verificare la completa ricezione;
 - invio con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo personale@pec.regione.vda.it tramite **la propria personale casella PEC**.

2. La certificazione di cui sopra deve pervenire all'Ufficio concorsi, qualunque sia il mezzo scelto per l'inoltro, entro le ore 14:00 del termine di scadenza del bando. La data di acquisizione della documentazione è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto a cura del personale dell'Ufficio protocollo.

Art. 8 – DICHIARAZIONE PER IL CANDIDATO AFFETTO DA DSA

1. Il candidato affetto da disturbi specifici di apprendimento (DSA) deve, ai sensi dell'art. 14, comma 5 del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 e s.m.i.:

- dichiarare, nell'istanza di partecipazione al corso-concorso, gli strumenti compensativi di cui necessita e l'eventuale prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle prove, la cui ammissibilità è valutata dalla Commissione esaminatrice;
- consegnare all'Ufficio concorsi, entro il termine di scadenza del bando, apposita certificazione rilasciata dalla competente ASL con una delle seguenti modalità:
 - consegna a mano dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00;
 - spedizione a mezzo raccomandata A/R;
 - invio a mezzo fax (0165/273197); l'Amministrazione non è responsabile di ricezioni incomplete o illeggibili, pertanto si prega di contattare l'ufficio concorsi al fine di verificare la completa ricezione;
 - invio con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo personale@pec.regione.vda.it tramite **la propria personale casella PEC**.

2. La certificazione di cui sopra deve pervenire all'Ufficio concorsi, qualunque sia il mezzo scelto per l'inoltro, entro le ore 14:00 del termine di scadenza del bando. La data di acquisizione della documentazione è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto a cura del personale dell'Ufficio protocollo.

Art. 9 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – TERMINE E MODALITÀ

1. La domanda di ammissione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, deve pervenire entro il **3 novembre 2016**. La procedura informatica di presentazione delle domande verrà disattivata tassativamente alle ore 24:00 della suddetta data e, pertanto, dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della domanda di partecipazione.

2. La presentazione della domanda con modalità diversa da quella indicata al successivo art. 11 costituisce motivo di esclusione dal corso-concorso.

3. La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet a decorrere dal 4 ottobre 2016, data di pubblicazione del bando di corso-concorso.

Art. 10 – CONTRIBUTO DI AMMISSIONE AL CORSO-CONCORSO

1. Il candidato deve, entro il termine di scadenza del bando (**3 novembre 2016**), **pena l'ammissione con riserva al corso-concorso**, effettuare un **versamento**, non rimborsabile, dell'importo di **euro 10,00** (dieci), intestato a *Regione Autonoma Valle d'Aosta*, con la seguente causale di versamento: *Nome e Cognome – Corso-concorso centralinista (indicare nome e cognome del candidato che intende partecipare al corso-concorso)*.

2. Il versamento deve avvenire mediante la seguente modalità:

- **bonifico bancario**


su conto corrente bancario dell'Amministrazione regionale

codice IBAN: IT 39 V 02008 01204 000003867729

per i bonifici dall'estero lo SWIFT-BIC CODE è il seguente: UNCRIT M1 T04;

Art. 11 - PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE

1. Per procedere alla registrazione e alla compilazione della domanda occorre:

- a) collegarsi al sito istituzionale della Regione (www.regione.vda.it) nella sezione dedicata ai concorsi e selezionare l'icona  oppure collegarsi direttamente all'indirizzo: <http://regione.vda.iscrizionesconcorsi.it>;
- b) accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti; a seguito di questa operazione il programma invia una e-mail al candidato con le credenziali di accesso al programma (username e password provvisoria); collegandosi direttamente al link indicato nell'e-mail il candidato deve modificare la password, per ragioni di sicurezza;
- c) collegarsi al sito indicato al punto a), utilizzando le proprie username e password, e selezionare il corso-concorso in oggetto nell'elenco dei concorsi cui è possibile iscriversi on-line;
- d) compilare il modulo di iscrizione on-line; il candidato può accedere più volte alla propria domanda e compilare/modificare/correggere/cancellare i dati inseriti, ricordandosi di confermare gli stessi ogni qualvolta esca dalla procedura cliccando sul pulsante "conferma" in fondo alla pagina;
- e) cliccare, nel menù in alto a sinistra, su "conferma e invia l'iscrizione" una volta terminata la compilazione al fine di inviare definitivamente la domanda di partecipazione al corso-concorso. Prima dell'invio è possibile effettuare un controllo formale della domanda.

2. Il candidato riceve una mail di conferma di avvenuta iscrizione.

Art. 12 - ESCLUSIONI DAL CORSO-CONCORSO

1. L'esclusione dal corso-concorso è prevista nei seguenti casi:

- a) omissione nella domanda di partecipazione al corso-concorso delle dichiarazioni prescritte dal precedente art. 6, comma 1, lett. a), h), i), k), l);
- b) mancato possesso dei requisiti richiesti all'art. 4;
- c) presentazione della domanda con modalità diversa da quella indicata all'art. 11;
- d) mancata regolarizzazione della domanda di partecipazione al corso-concorso nei termini di cui all'art. 13, nel caso di ammissione con riserva;
- e) mancata consegna della dichiarazione di equipollenza ovvero della copia del modulo di richiesta di equipollenza o equivalenza del titolo di studio unitamente alla ricevuta di spedizione entro il termine di scadenza del bando.

2. L'elenco dei candidati esclusi è pubblicato sul sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta/avvisi e documenti/concorsi con l'indicazione del numero e della data del provvedimento dirigenziale adottato a conclusione dell'istruttoria.

Art. 13 – AMMISSIONI E AMMISSIONI CON RISERVA

1. La comunicazione dell'elenco dei candidati ammessi e dei candidati ammessi con riserva, con la specificazione delle integrazioni necessarie e la data entro la quale sanare le irregolarità, è pubblicata sul sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta/avvisi e documenti/concorsi, visibile anche accedendo alla pagina web dell'albo notiziario della Regione, il giorno **8 novembre 2016**. La data di pubblicazione ha valore di comunicazione diretta ai destinatari.

2. Il candidato ammesso con riserva, entro il termine perentorio di dieci giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'elenco di cui al punto precedente sul sito istituzionale della Regione, deve sanare le irregolarità riscontrate mediante una dichiarazione sostitutiva di certificazione da presentare all'Ufficio concorsi con una delle seguenti modalità:

- consegna a mano dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00;
- spedizione a mezzo raccomandata A/R;
- invio a mezzo fax (0165/273197); l'Amministrazione non è responsabile di ricezioni incomplete o illeggibili, pertanto si prega di contattare l'ufficio concorsi al fine di verificare la completa ricezione;
- invio con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo personale@pec.regione.vda.it tramite **la propria personale casella PEC**.

3. La dichiarazione sostitutiva di certificazione deve pervenire all'Ufficio concorsi, qualunque sia il mezzo scelto per l'inoltro, a pena di esclusione dal corso-concorso, entro le ore 14:00 del termine ultimo indicato nella comunicazione di cui al comma 1. La data di acquisizione delle dichiarazioni sostitutive è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto a cura del personale dell'Ufficio protocollo. Se il termine scade in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Art. 14 - ACCERTAMENTO LINGUISTICO

1. Il candidato deve sostenere un esame preliminare consistente nell'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana. L'accertamento, effettuato sulla lingua diversa da quella scelta dal candidato nella domanda di ammissione per lo svolgimento del corso-concorso di cui agli artt. 16 e 21, consiste in una prova scritta ed una prova orale riguardanti la sfera quotidiana e professionale, strutturate secondo le modalità disciplinate con deliberazioni della Giunta regionale n. 4660 del 3 dicembre 2001 e n. 1501 del 29 aprile 2002.

2. La tipologia della prova è pubblicata sul II supplemento ordinario del Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 23 del 28 maggio 2002 nonché visionabile sul sito istituzionale della Regione – Sezione concorsi/Guida all'accertamento linguistico/Tipologia della prova. Le guide per il candidato utili alla preparazione delle prove sono state pubblicate sui supplementi I e II del Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 49 del 12 novembre 2002; le stesse sono inoltre in consultazione presso le biblioteche della Valle d'Aosta e visionabili sul sito istituzionale della Regione – Sezione concorsi/Guida all'accertamento linguistico/Guida per il candidato.

3. Il candidato che non riporta una votazione di almeno 6/10 in ogni prova, scritta e orale, non è ammesso alle prove del corso-concorso di cui ai successivi artt. 16 e 21.

4. Sono esonerati dall'accertamento linguistico:

a) coloro che hanno conseguito il diploma di **licenza media presso una scuola della Valle d'Aosta a partire** dall'anno scolastico **1996/97**;

b) (esclusivamente per l'accertamento della conoscenza della lingua francese) coloro che hanno conseguito il **diploma di maturità valido per l'iscrizione all'università in una scuola della Valle d'Aosta a partire** dall'anno scolastico **1998/99**, qualora la sezione riservata all'attestazione della piena conoscenza della lingua francese riporti la relativa votazione di cui all'art.7 della l.r. 52/1998;

c) coloro che sono in possesso di un accertamento valido alla data del 13 marzo 2013 (data di entrata in vigore del r.r. 1/2013), superato in concorsi, selezioni o procedure non concorsuali per la "categoria B – posizioni B2 e B3" o superiori, banditi dall'Amministrazione regionale, dagli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, dagli enti locali e loro forme associative, dall'Università della Valle d'Aosta (per il personale tecnico-amministrativo) o dall'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (in quest'ultimo caso l'accertamento deve essere stato effettuato con le stesse modalità previste per gli enti di cui all'art. 1 del R.R. n. 1/2013). In tal caso nella domanda di partecipazione il candidato è tenuto a specificare l'ente e il relativo concorso, selezione o procedura non concorsuale nel quale ha superato la prova di accertamento della lingua e l'anno in cui l'ha superata;

d) coloro che hanno superato la prova in concorsi, selezioni o procedure non concorsuali per la "categoria B – posizioni B2 e B3" o superiori, banditi dall'Amministrazione regionale, dagli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, dagli enti locali e loro forme associative, dall'Università della Valle d'Aosta (per il personale tecnico-amministrativo) o dall'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (in quest'ultimo caso l'accertamento deve essere stato effettuato con le stesse modalità previste per gli enti di cui all'art. 1 del R.R. n. 1/2013) successivamente alla data del 13 marzo 2013 (data di entrata in vigore del R.R. n. 1/2013). In tal caso nella domanda di partecipazione il candidato è tenuto a specificare l'ente e il relativo concorso, selezione o procedura non concorsuale nel quale ha superato la prova di accertamento della lingua e l'anno in cui l'ha superata;

e) coloro che sono in possesso del diploma DELF B1 o B2 (Diplôme d'études en langue française) e DALF C1 o C2 (Diplôme approfondi de langue française);

f) coloro che sono in possesso della certificazione di superamento della prova di accertamento linguistico di cui alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione).

5. È soggetto ad esonero o a prove differenziate il candidato cui sia stata riconosciuta una tipologia di invalidità indicata dalla tabella pubblicata sul sito istituzionale della Regione nella sezione concorsi/guida all'accertamento linguistico/casi di esonero e prove differenziate, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 4660/2001, da comprovarsi con idonea documentazione da consegnare all'Ufficio concorsi con le modalità indicate all'art. 7.

6. Il candidato portatore di handicap psichico o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o scritto, accertato dalla commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992, è esonerato dall'accertamento della conoscenza delle lingue francese e italiana. Il candidato deve consegnare all'Ufficio concorsi apposita certificazione medica con le modalità indicate all'art. 7.

7. Il candidato è tenuto a dichiarare ogni elemento utile a comprovare l'esonero dall'accertamento linguistico preliminare; in caso contrario è ammesso con riserva; se lo stesso non provvede a sanare l'irregolarità riscontrata entro il termine assegnatogli è tenuto a sostenere l'accertamento linguistico.

8. L'accertamento linguistico conseguito con esito positivo presso l'Amministrazione regionale, gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, gli enti locali e loro forme associative, l'Università della Valle d'Aosta (per il personale tecnico-amministrativo) e presso l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (in quest'ultimo caso l'accertamento deve essere stato effettuato con le stesse modalità previste per gli enti di cui all'art. 1 del R.R. n. 1/2013) successivamente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al corso-concorso (**3 novembre 2016**) deve essere comunicato dal candidato all'Ufficio concorsi entro il giorno antecedente l'inizio delle prove di accertamento linguistico, al fine di poter beneficiare dell'esonero; in caso contrario, il candidato deve risostenere la prova. Il candidato è tenuto a specificare l'ente e il relativo concorso, selezione o procedura non concorsuale nel quale ha superato la prova di accertamento della lingua e l'anno in cui l'ha superata.

9. L'accertamento linguistico, conseguito con esito positivo, conserva validità permanente per tutti gli enti di cui all'art. 1 del Regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 e presso l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta, in relazione alla categoria B – posizioni B2 e B3 e alle categorie/posizioni inferiori.

Art. 15 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL CORSO-CONCORSO

La procedura concorsuale prevede le seguenti fasi:

- concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso di formazione;
- corso di formazione con esame finale.

Art. 16 – PROVE DI CONCORSO

1. Il concorso prevede le seguenti prove:

- a) una **prova scritta consistente in un test a risposta multipla di cultura generale** vertente su:
- geografia della Valle d'Aosta, grammatica italiana, educazione civica, informatica, corpo umano e nozioni di primo soccorso;
- b) una **prova orale** vertente sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sulla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 – Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

2. Entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al corso-concorso (**3 novembre 2016**), sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione: www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi un elenco di indicazioni bibliografiche relative alle materie d'esame, con valore orientativo per i candidati.

Art. 17 – INFORMAZIONI INERENTI ALLE PROVE DI CONCORSO

1. Il diario e il luogo delle prove (artt. 14 e 16), stabiliti dalla Commissione esaminatrice, sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta/avvisi e documenti/concorsi, visibile anche accedendo alla pagina web dell'albo notiziario della Regione, il **4 novembre 2016**. La data di tale pubblicazione ha valore di comunicazione diretta ai destinatari ai fini del rispetto del termine dei 15 giorni di preavviso da garantire ai candidati.

2. L'ammissione ad ogni prova d'esame successiva è resa pubblica mediante affissione dell'elenco degli idonei nella sede dell'Ente, in Piazza Deffeyes, n.1 ad Aosta, e mediante contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione: www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi.

3. La valutazione di ogni prova d'esame è espressa in decimi. L'ammissione ad ogni prova successiva è subordinata al superamento della prova precedente. Ogni prova si intende superata con una votazione minima di 6/10.

4. Il candidato che non si presenta a sostenere le prove, nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, è dichiarato decaduto dal corso-concorso stesso, quale ne sia stata la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà del singolo. Il candidato non può chiedere alcuna variazione al calendario delle prove medesime.

5. Il candidato deve presentarsi a tutte le prove munito di un documento di identità personale in corso di validità.

Art. 18 - TITOLI CHE DANNO LUOGO A PUNTEGGIO

1. Ai titoli è attribuito un punteggio massimo di punti quattro classificati come risulta dai prospetti riportati al comma 3.

2. Per i titoli di cui al comma 3 del presente articolo, il candidato deve fornire, nella domanda online, gli elementi indispensabili per l'accertamento della veridicità dei dati, fermo restando che in caso contrario non si procederà alla valutazione.

3. I punteggi relativi ai titoli sono ripartiti nel modo seguente:

A) TITOLI DI STUDIO: PUNTI MAX 1

- diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) richiesto per l'ammissione al corso-concorso:
 - votazione da 6,80 a 7,59 / discreto punti 0,20
 - votazione da 7,60 a 8,39 / buono punti 0,40
 - votazione da 8,40 a 9,19 / distinto punti 0,60
 - votazione da 9,20 a 10,00 / ottimo punti 0,80

- diploma di qualifica professionale/diploma di maturità valido per l'iscrizione all'università:
 - se attinente al profilo professionale di centralinista delle emergenze punti 0,20
 - se non attinente al profilo professionale di centralinista delle emergenze punti 0,10

L'interessato può autocertificare il titolo di studio immediatamente superiore a quello richiesto per l'accesso (diploma di qualifica professionale/diploma di maturità valido per l'iscrizione all'università), in luogo di quest'ultimo, come indicato nell'art. 4, comma 2. In questo caso, tuttavia, il titolo di studio assorbente è considerato esclusivamente al fine dell'ammissione al corso-concorso, ma non valutabile tra i titoli di studio.

E' in ogni caso esclusa la valutazione dei titoli di studio la cui attestazione non riporti la votazione finale.

B) TITOLI DI SERVIZIO: PUNTI MAX 2

- servizio effettivamente prestato a tempo indeterminato e a tempo determinato nel profilo di centralista delle emergenze o equivalente presso una pubblica amministrazione, per ogni anno: punti 0,20

- servizio effettivamente prestato a tempo indeterminato e a tempo determinato in posti di pari posizione economica (B2) o in posizione economica immediatamente superiore (B3) e di diverso profilo professionale, per ogni anno: punti 0,10

- servizio effettivamente prestato a tempo indeterminato e a tempo determinato in posti di categoria immediatamente superiore (cat. C, pos. C1 e C2), per ogni anno: punti 0,06

- servizio effettivamente prestato a tempo indeterminato e a tempo determinato in posti di posizione economica immediatamente inferiore (B1) per ogni anno: punti 0,08

- servizio effettivamente prestato a tempo indeterminato e a tempo determinato in posti di categoria immediatamente inferiore (A), per ogni anno: punti 0,04

I periodi di effettivo servizio militare prestati presso le Forze armate sono valutati, ai sensi dell'art. 2050 del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), come segue:

- a) servizio effettivo prestato con il grado di sottufficiale o superiore, come servizio nello stesso profilo professionale – punti 0,20;
- b) servizio effettivo prestato con il grado inferiore a quello di sottufficiale, come servizio di pari posizione economica e di diverso profilo professionale – punti 0,10.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 30 (Disposizioni in materia di servizio civile in Valle d'Aosta), e dell'art. 2103 del D.lgs. 66/2010, il periodo di servizio civile effettivamente prestato è valutato come servizio di pari posizione economica e di diverso profilo professionale – punti 0,10.

I servizi valutabili non possono superare i 10 anni complessivi. In caso di più servizi è valutato il servizio più favorevole al candidato. Per i servizi in atto si fa riferimento, quale termine finale, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al corso-concorso. Il servizio prestato a tempo parziale è valutato in misura proporzionale alla percentuale di servizio effettuato. Nella valutazione dei servizi, per i periodi inferiori all'anno, il

punteggio è attribuito in relazione ai giorni effettivamente prestati. I periodi di sedici giorni o superiori sono considerati come mesi interi, i periodi inferiori non sono valutati. Non sono comunque valutabili i servizi prestati a fattura, in qualità di consulente o con rapporto di lavoro autonomo, compresi i rapporti di lavoro Co.co.co., Co.co.pro. ed occasionali.

C) TITOLI VARI: PUNTI MAX 1

- attestato di qualifica per operatore tecnico addetto ad attività di soccorso e trasporto infermi o attestato di qualifica di centralinista valutato con: punti 1,00

I candidati devono far pervenire all'ufficio concorsi, entro **il giorno di espletamento della prova orale**, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli che danno luogo a punteggio qualora i relativi dati siano detenuti da enti privati, pena la non valutazione degli stessi.

Art. 19 - TITOLI CHE DANNO LUOGO A PREFERENZA

1. Agli effetti della formazione della graduatoria, in caso di parità di merito, o di merito e di titoli, i titoli di preferenza sono:

- a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
- b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- e) gli orfani di guerra;
- f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
- g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- h) i feriti in combattimento;
- i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
- j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- m) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
- n) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- o) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- q) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- r) gli invalidi ed i mutilati civili;
- s) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

2. In armonia con quanto previsto dall'art. 38, comma 3, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), a parità di merito, di merito e di titoli, o di titoli di preferenza di cui al precedente comma, sono preferiti:

- a) i residenti in Valle d'Aosta dalla nascita, gli emigrati valdostani ed i figli degli emigrati valdostani;
- b) i residenti in Valle d'Aosta da almeno dieci anni.

3. Ad ulteriore parità di merito è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 20 – GRADUATORIA DEL CONCORSO UTILE PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE

1. Il punteggio utile ai fini della graduatoria per l'ammissione al corso di formazione è dato dalla somma delle valutazioni ottenute dal candidato in ciascuna prova, con esclusione dell'accertamento linguistico preliminare, e del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.

2. Sono ammessi al corso di formazione i primi 30 candidati utilmente collocati in graduatoria.

3. Al termine della procedura concorsuale, gli atti e la graduatoria ufficiosa sono rimessi dal Presidente della commissione alla Struttura organizzativa Centro unico retribuzioni e fiscale, procedimenti disciplinari, CUG e concorsi, per l'approvazione della graduatoria del concorso. Il dirigente, con proprio atto, approva la graduatoria di merito che è pubblicata sul sito istituzionale e nel Bollettino ufficiale della Regione. La graduatoria è, inoltre, affissa all'Albo dell'Amministrazione regionale per quindici giorni consecutivi.

4. Ai candidati risultati idonei è notificato l'esito del concorso.

5. La **graduatoria ha validità triennale** dalla data di approvazione della graduatoria stessa. Entro tale termine l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di utilizzarla per la copertura di altri posti di **centralinista delle emergenze** che si rendessero vacanti, previa frequenza, con esito finale positivo, di un apposito corso di formazione.

Art. 21 – CORSO DI FORMAZIONE E GRADUATORIA DEL CORSO-CONCORSO UTILE AL FINE DELL'ASSUNZIONE

1. I primi 30 candidati utilmente collocati nella graduatoria del concorso sono ammessi alla frequenza del corso di formazione organizzato dall'Amministrazione regionale, anche in collaborazione con altri enti. In caso di svolgimento del corso fuori Valle, il trasferimento è a carico dell'Amministrazione regionale.

2. Il percorso formativo si propone di fornire ai partecipanti le conoscenze e le competenze necessarie per gestire l'attività di operatore di Centrale Unica di Risposta NUE112.

In particolare, dovranno essere raggiunti dall'operatore al termine del percorso formativo i seguenti obiettivi di conoscenza, abilità e competenza:

- conoscere ed individuare, durante la chiamata di soccorso, la natura dell'emergenza per trasferirla al PSAP di II livello più adeguato (Pubblica sicurezza Carabinieri, Pubblica Sicurezza Polizia di Stato, Soccorso Tecnico Vigili del Fuoco, Emergenza Sanitaria), garantendo un corretto inoltro e la sicurezza di ricezione da parte dell'operatore del PSAP di II livello;
- utilizzare correttamente e in maniera performante lo strumento informatico che permette di ricevere, registrare e classificare le chiamate di soccorso così come da Procedura;
- ricevere e gestire in tempo reale i dati forniti dal "CED Interforze", relativi all'identificativo e alla localizzazione del chiamante;
- prendere in carico la richiesta di soccorso e, in caso di necessità, avvalersi anche dell'attivazione del servizio di interpretariato telefonico;

- compilare la scheda contatto con la tipologia dell'evento, secondo la classificazione già impostata nell'applicativo NUE 112;
- attuare tutti gli interventi atti a garantire l'operatività della CUR NUE112 anche in presenza di eventi avversi degradanti la funzionalità dei sistemi o il blocco degli stessi.

2. Il corso si articola come di seguito indicato:

- a) una sessione teorica (massimo 30 ore);
- b) una sessione di addestramento pratico (massimo 30 ore).

3. Al termine del corso è previsto un esame finale consistente in una prova pratica e in una prova orale. La valutazione di ogni prova è espressa in decimi. L'ammissione ad ogni prova successiva è subordinata al superamento della prova precedente. Ogni prova si intende superata con una votazione minima di 6/10.

4. La graduatoria del corso-concorso è formata sulla base della media (espressa in decimi) delle votazioni conseguite nelle singole prove dell'esame finale.

5. Decadono dalla graduatoria di cui al comma 1 del precedente art. 20 e sono esclusi dall'esame finale del corso i candidati che:

- a) dichiarano di volere rinunciare al corso;
- b) non hanno frequentato almeno l'ottanta per cento delle ore di durata del corso.

6. In caso di assenza dovuta a legittimo impedimento per un periodo pari o superiore al 20 per cento della durata complessiva del corso, gli aspiranti centralinisti delle emergenze sono esclusi dal corso o dall'esame di fine corso e ammessi a partecipare al primo corso successivo, a condizione che detto corso sia avviato nel triennio di validità della graduatoria utile per l'ammissione al corso di cui al comma 1 del precedente art. 20.

Art. 22 – CONTROLLI SUL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

1. L'Amministrazione regionale può procedere ad effettuare i debiti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive acquisendo d'ufficio i relativi dati presso l'Amministrazione pubblica e i gestori di pubblici servizi che li detengono, ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

2. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni il candidato, oltre a rispondere ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19.

Art. 23 – ASSUNZIONE IN SERVIZIO

I candidati dichiarati vincitori del corso-concorso, nonché i candidati chiamati, eventualmente, ad assumere servizio sono invitati nel termine di trenta giorni, prorogabili di ulteriori trenta giorni per giustificati motivi, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro.

Art. 24 - PERIODO DI PROVA

1. Il contratto individuale di lavoro prevede l'effettuazione di un periodo di prova di tre mesi. Ai fini del compimento del suddetto periodo si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.

2. Decorsa la metà del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'Amministrazione deve essere motivato.

3. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

4. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

5. Nel caso in cui il lavoratore assunto sia già titolare di un posto presso un Ente del comparto, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l'Ente di provenienza e, in caso di recesso di una delle parti o di mancato superamento del periodo di prova rientra, a domanda, nella precedente categoria e profilo. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un Ente di diverso comparto il cui contratto preveda analoga disciplina.

Art. 25 – DECADENZA DALLA GRADUATORIA DEL CORSO-CONCORSO

In caso di mancato rispetto del termine indicato all'art. 23, o in mancanza dei requisiti prescritti, il dirigente della struttura competente in materia di assunzioni del personale dispone, con proprio provvedimento, la decadenza dalla graduatoria del corso-concorso.

Art. 26 – DIRITTO DI ACCESSO

Il candidato ha facoltà di esercitare il diritto di accesso agli elaborati delle prove, alla conclusione del procedimento concorsuale, ai sensi dell'art. 43 della Legge regionale 19/2007, con le modalità ivi previste.

Art. 27 - NORME APPLICABILI

Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le norme previste per l'assunzione in servizio del personale regionale di cui alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 e al regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 e loro successive modificazioni e le norme previste dal Testo di accordo delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie per il comparto unico della Valle d'Aosta sottoscritto il 13/12/2010, e s.m.i.

Art. 28 – INFORMATIVA SULLA PRIVACY

1. Ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2003, si informa che:

- a) il titolare del trattamento è l'Amministrazione regionale nella persona della Dirigente della struttura Centro unico retribuzioni e fiscale, procedimenti disciplinari, CUG e concorsi;
- b) i dati conferiti dai concorrenti verranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal presente bando (gestione della procedura concorsuale, assunzione in servizio, stipulazione e gestione del contratto di lavoro);
- c) le modalità di trattamento dei dati personali sono effettuate attraverso supporti cartacei e strumenti informatici; specifiche misure di sicurezza sono adottate per evitare usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati;
- d) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, fermo restando che la mancata produzione degli stessi comporterà l'esclusione dal concorso, ovvero la mancata assunzione;
- e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - il personale dell'Amministrazione responsabile dei procedimenti finalizzati all'espletamento del concorso, all'assunzione, alla stipulazione e gestione del contratto di lavoro;
 - i componenti della commissione esaminatrice;
 - altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o regolamento ovvero quando tale comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali previa comunicazione al Garante (art. 39 del D.lgs. 196/2003);
- f) parte dei dati conferiti verranno diffusi mediante la pubblicazione dell'elenco dei candidati idonei;
- g) l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003.

Art. 29 - INFORMAZIONI VARIE

Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio concorsi della struttura organizzativa Centro unico retribuzioni e fiscale, procedimenti disciplinari, CUG e concorsi, sito in Piazza Deffeyes, 1 ad Aosta, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 14,00 (☎ 0165/273775; 0165/273825; www.regione.vda.it; u-concorsi@regione.vda.it).

La Dirigente
Rosa DONATO